

Incentivo per assunzione soggetti DISABILI

CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Soggetti disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa, iscritti liste previste dalla L. 68/99, con invalidità riconosciuta:

- superiore al **79%**, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- compresa tra il **67%** e il **79%**, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
- con **disabilità intellettiva e psichica** che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al **45%**.

TIPOLOGIA DI DATORE DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

Per rapporti di lavoro a **tempo indeterminato** e le **trasformazioni** a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.

Nel caso di assunzione di soggetti con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% anche e assunzioni a tempo determinato purché il contratto abbia una durata di almeno 12 , oltre ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro deve essere

- subordinato, anche in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, anche a domicilio (la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità)
- di somministrazione

TIPOLOGIA, MISURA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

Pari al **70% della retribuzione** mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della **capacità lavorativa superiore al 79%**, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle D.P.R. n. 915/78, per 36 mesi erogato sotto forma di conguaglio contributivo.

Pari al **35% della retribuzione** mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della **capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%**, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle D.P.R. n. 915/78, per 36 mesi erogato sotto forma di conguaglio contributivo.

Pari al **70% della retribuzione** mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con **disabilità intellettiva e psichica** che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato è per 60 mesi, per rapporti di lavoro a tempo determinato per tutta la durata del contratto erogato sotto forma di conguaglio contributivo.

E' cumulabile con altri aiuti esentati in forza del Regolamento (CE) n. 651/2014, nel limite massimo del 100% dei costi salariali relativi al dipendente (retribuzione e costi previdenziali e assistenziali).

Non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (Esempio l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl).

Per verificare la disponibilità annuale dei fondi è possibile accedere al sito INPS nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) modulo "151-2015" .

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare i principi generali stabili dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, tranne il caso di assunzione per adempiere all'obbligo di assunzione dei disabili, che qui si riassumono:

- l'incentivo **non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente** (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
- l'incentivo **non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine**, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 150/2015). In relazione al diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- l'incentivo **non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadri ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 150/2015);
- l'incentivo **non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume**, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024.

Incremento occupazionale netto / ULA (Unità Lavorative per anno), come disciplinato dell'art. 40 del Reg. Comunitario n. 800/2008 e della Circolare INPS n. 111/2013 ed interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014.

PROCEDURA RICHIESTA BENEFICIO

I datori di lavoro interessati a fruire dell'incentivo devono presentare per via telematica la domanda on line "151/2015" tramite il portale degli incentivi DiResCo, entro 5 giorni l'INPS verifica la disponibilità delle risorse e nel caso di esito positivo invierà comunicazione di prenotazione dell'incentivo. Nei successivi 7 giorni il datore di lavoro deve procedere con l'assunzione e nei successivi 14 giorni dalla comunicazione inviare una nota all'INPS dell'avvenuto contratto di lavoro.

L'INPS comunicherà l'ammissibilità con il codice autorizzazione "2Y".

I datori di lavoro autorizzati nel flusso UniEmens portano a conguaglio le quote mensili dell'incentivo valorizzando all'interno di "DenunciaIndividuale" sui "DatiRetributivi" compilando come segue:

- "Tipocontribuzione" deve essere inserito il valore "DI79" per assunzioni capacità lavorativa superiore al 79% o "DI67" per assunzioni capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o "DI45" per assunzioni capacità lavorativa superiore 45%,

Normativa di riferimento

Legge 68/99, art. 8

Decreto Legislativo n. 151/2015

Circolare INPS 99 del 13 giugno 2016

Informazioni e contatti

ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Ad Interim Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6602 e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: silvia.menicocci@arpalumbria.it

Dott.ssa Paola Rosella Tel. 075. 911 6620 e-mail: paola.rosella@arpalumbria.it

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6261 e-mail:

francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: marta.bertoldi@arpalumbria.it

Redazione e aggiornamento scheda a cura di:

Dott.ssa Silvia Menicocci e Dott.ssa Paola Rosella